

De Actis Concisis

Corte App. Milano, sez. I civ., ordinanza 14 ottobre 2014 (Pres. est. Baldo Maressotti)

Procedimento civile – Lunghezza eccessiva degli atti – Reazioni del giudice – Ordine di deposito di atti riassuntivi

La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa. La concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice, nell'osservanza della regola della specificità e della autosufficienza degli atti di secondo grado. Le parti hanno l'onere di agevolare l'esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere; ne consegue, che l'immotivata ampiezza delle difese di parte non giova alla loro chiarezza e "concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici" - in questi termini Cass. Civ. Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199.

(Nel caso di specie, la Corte di Appello ha invitato le parti a depositare una nota che riassume le difese già dedotte rappresentandole in un numero di pagine non superiore a 40-50).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

La Corte

Rilevato che la motivazione della sentenza appellata è stata esposta in diciotto pagine incluse le pagine introduttive, mentre l'appello è stato esposto in 172 pagine e ciascuna delle tre comparse di risposta dei convenuti principali si è sviluppata in una parte centrale più ampia di 541 pagine, oltre alle pagine introduttive e finali di un'altra ventina pagine,

ritenuto che:

la lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa;

la concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice, nell'osservanza della regola della specificità e della autosufficienza degli atti di secondo grado;

le parti hanno l'onere di agevolare l'esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere;

l'immotivata ampiezza delle difese di parte non giova alla loro chiarezza e *“concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici”* (in questi termini Cass. Civ. Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199);

il dovere della concisione degli atti è stato affermato anche dal Consiglio Nazionale Forense (vd. CNF 27/05/2013, n. 83) e trova riconoscimento normativo sia nell'art. 3, 2° co, D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (*codice del processo amministrativo, secondo cui «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»*), sia nell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.;

tale dovere è statuito per implicito anche dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.: questo articolo, infatti, sancendo l'onere dell'appellante di indicare le «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto», nonché «le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», rappresenta una esplicitazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti;

conformi indicazioni sono state espresse dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella lettera del 17 giugno 2013 inviata anche al Presidente del CNF, ove, riferendosi alla disciplina processuale che regola il contenuto dei provvedimenti giudiziari (*che devono contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»: art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c.*), ne deduce che un «siffatto tipo di sentenza, caratterizzato da “chiarezza” e “sinteticità” presuppone necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte, ponendosi in conformità rispetto a indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale che in ambito nazionale (*si vedano in merito le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento nel sito della Corte Europea dei diritti dell'Uomo - CEDU, che considera il caso in cui il ricorso ecceda le 10 pagine 'eccezionale' ed impone al ricorrente di contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso*);

è conforme anche il parere espresso nella lettera del 20/12/2010 dal Presidente del Consiglio di Stato indirizzata al Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, il quale evidenzia l'opportunità che i ricorsi e, in genere, gli scritti difensivi, siano redatti *“in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25»* e che, superato eventualmente tale limite, venga anteposto *«all'inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso, di non più di una cinquantina di righe»*;

la superfluità e la eccessività delle difese è del resto considerata anche dall'articolo 92 cod.proc.civ., che ne esclude la ripetizione;

Per tali motivi

invita le parti e .. a depositare nel termine di quaranta giorni da oggi una nota che riassume le difese già dedotte da ciascuna delle parti

nell'atto di appello e nelle rispettive comparse di risposta, rappresentandoli in un numero di pagine non superiore a 40-50; tale nota dovrà essere suddivisa in paragrafi, a cui dovrà essere premesso un indice numerato con l'elenco degli argomenti; le difese delle parti appellate dovranno essere svolte in un unico atto.

Rinvia l'udienza di prima comparizione al ..